

Roma

Alle Discipline Sportive Associate

Agli Enti di Promozione Sportiva

Alle Associazioni Benemerite

Loro Sedi

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Norme per l'utilizzo del logo CONI.

A partire dall'anno 2005, per il tramite della CONI Servizi S.p.A., il Comitato Olimpico Nazionale Italiano aveva concesso agli Organismi Sportivi in indirizzo, riconosciuti ai fini sportivi, a titolo gratuito, l'autorizzazione all'utilizzo del logo CONI congiunto alla specifica dicitura "Disciplina Sportiva Associata al Coni" ovvero "Ente di Promozione Sportiva / Associazione Benemerita riconosciuto/a dal Coni".

I limiti e le condizioni per l'utilizzo erano indicate nel "Manuale per la gestione integrata dell'immagine del Comitato Olimpico Nazionale Italiano" approvato dalla Giunta Nazionale il 18/1/2005 e tutt'ora in vigore. I Presidenti degli Organismi Sportivi riconosciuti a quella data, oltre a ricevere il Manuale nell'aprile 2005, avevano sottoscritto per accettazione l'"Atto autorizzativo all'utilizzo degli assetti materiali", mentre quelli riconosciuti successivamente hanno ricevuto il Manuale contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

In seguito, sia il "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n° 1427 del 17/12/2010 ed entrato in vigore nel 2011, sia il "Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA" approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n° 1454 del 30/11/2011 ed entrato in vigore nel 2012, hanno evidenziato tra gli obblighi dell'Organismo Sportivo il rispetto del corretto utilizzo del logo CONI, ponendo in rilievo che il diritto a utilizzarlo in congiunzione con la specifica dicitura, acquisito con il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di DSA/EPS, non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.

Il medesimo richiamo all'utilizzo del logo CONI non è ovviamente contenuto nel "Regolamento delle Associazioni Benemerite, la cui approvazione da parte del Consiglio Nazionale, con deliberazione n° 1139, risale al 30/10/2000, rimanendo comunque valide anche per le Associazioni Benemerite le norme contenute nel predetto Manuale.

Ebbene, sulla base dell'esperienza dei nove anni trascorsi dall'approvazione delle predette norme ed in attesa di una prossima organica rivisitazione delle norme stesse, appare quanto mai opportuno ribadire gli impieghi attualmente consentiti e quelli non consentiti (cfr. tabella di seguito), proprio alla luce dei casi concretamente verificatisi presso gli Organismi soprattutto da parte di quegli affiliati che apponendo indebitamente il logo nelle proprie esternazioni alimentano la falsa illusione nei soggetti coinvolti che, ad esempio, i titoli tecnici o professionali sportivi conseguiti siano "riconosciuti dal CONI".

In questo caso non si può non rammentare, segnatamente per gli EPS, quanto previsto dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva ove all'art. 2, punto b, in tema di formazione rimarcando l'evidenza che l'ambito associativo di cui trattasi è sufficientemente contraddistinto dal logo dell'EPS di appartenenza privo dell'apposizione del riconoscimento CONI con relativo segno grafico.

Il divieto all'utilizzo del logo CONI vige per tutti gli affiliati alle FSN/DSA/EPS, anche per quelli che in virtù dell'iscrizione al Registro CONI e del conseguente riconoscimento ai fini sportivi, ritengono a torto di potersene fregiare apponendolo sui propri documenti.

<u>E' CONSENTITO</u> ¹	<u>NON E' CONSENTITO</u> apporre il logo del CONI né da solo né in congiunzione con la specifica dicitura
<p>Discipline Sportive Associate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Discipline Sportive Associate hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il logo CONI con la dicitura "Disciplina Sportiva Associata al Coni"; • Le Discipline Sportive Associate hanno diritto ad apporre il logo con la dicitura in calce alla propria carta intestata, all'interno dell'area allo scopo prevista e di dimensioni non superiori ad 1/3 del logo federale (esempio a pag. 57 del Manuale); • Possono altresì apporre il logo: <ul style="list-style-type: none"> - sulle targhe delle proprie sedi (centrali e territoriali); - sulla modulistica di affiliazione e tesseramento, nonché sulle tessere di riconoscimento dei propri iscritti; - sulle tute sportive delle rappresentative nazionali; - sulle pubblicazioni di testi redatti in collaborazione con Scuola dello Sport 	<p>1) sul sito web dell'Organismo nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle sue strutture territoriali; • delle sue sezioni/leghe specialistiche; • delle sue affiliate; • su qualsiasi altro sito web direttamente/indirettamente collegato all'Organismo; • sulle pagine degli account sui social network (Facebook, Twitter; etc... di tutti i soggetti sopra citati);
<p>Enti di Promozione Sportiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli Enti di Promozione Sportiva hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il logo CONI con la dicitura "Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni"; • Gli Enti di Promozione Sportiva hanno diritto ad apporre il logo con la dicitura in calce alla propria carta intestata, all'interno dell'area allo scopo prevista e di dimensioni non superiori ad 1/3 del logo istituzionale (esempio a pag. 58 del Manuale); • Possono altresì apporre il logo: 	<p>2) sui moduli di affiliazione dell'Organismo nazionale ovvero delle sue strutture territoriali o delle sue sezioni/leghe specialistiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle tessere di affiliazione rilasciate dall'Organismo nazionale ovvero dalle sue strutture territoriali e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1 agli affiliati e agli iscritti; • su qualsiasi altra tessera rilasciata per varie attività (es. giochi elettronici) dai soggetti di cui al punto 1;

¹ *Legenda tabella: quando non diversamente specificato, per Organismo si intendono le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite*

<ul style="list-style-type: none"> - sulle targhe delle proprie sedi (centrali e territoriali); - sulle pubblicazioni di testi redatti in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI. 	
<p>Associazioni Benemerite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Associazioni Benemerite hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il logo CONI con la dicitura "Associazione Benemerita riconosciuta dal Coni"; • Le Associazioni Benemerite hanno diritto ad apporre il logo con la dicitura: <ul style="list-style-type: none"> • sulle targhe delle proprie sedi (centrali e territoriali); • in calce alla propria carta intestata all'interno dell'area allo scopo prevista e di dimensioni non superiori ad 1/3 del logo istituzionale (<i>esempio a pag. 59 del Manuale</i>). 	<p>3) sulla carta intestata in modo difforme rispetto a quanto consentito dal Manuale (logo CONI disgiunto dalla specifica dicitura, ovvero diversa dicitura con riferimento ad eventuali altri riconoscimenti;</p>
	<p>4) sui comunicati stampa e sulle locandine che pubblicizzano eventi od attività sportive/formative prodotti dall'Ente di Promozione Sportiva e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> • su manifesti, striscioni e su qualsiasi altro materiale promozionale, pubblicitario posizionato presso i luoghi di svolgimento di attività sportive/formative; • sui diplomi/brevetti rilasciati al termine di corsi di formazione dall'Ente di Promozione Sportiva nazionale e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1;
	<p>5) sulle pubblicazioni, riviste e testi pubblicati dall'Organismo nazionale e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1, redatti non in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI.</p>

Si coglie l'occasione per rimarcare che ogni eventuale utilizzo al di fuori di quanto espressamente previsto deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale del CONI o suo delegato, dietro presentazione di una dettagliata richiesta che illustri l'ambito di utilizzo (*es. l'apposizione del logo CONI in congiunzione con la specifica dicitura sul sito web istituzionale dell'Organismo Nazionale*) e le soluzioni grafiche ipotizzate.

In tal senso, si invitano gli Organismi in indirizzo, qualora interessati ad ulteriori impieghi del logo anche temporanei, a trasmettere all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB mediante posta elettronica all'indirizzo organismisportivi@coni.it la documentazione illustrativa del

progetto di utilizzo, corredata di tutte le informazioni tecniche necessarie a verificare, in caso di positivo accoglimento della richiesta, la corrispondenza tra quanto autorizzato ed il realizzato.

Auspiciando di ridurre praticamente a zero gli episodi di utilizzo improprio del logo istituzionale, si ringraziano tutti gli Organismi in indirizzo per la fattiva collaborazione di vigilanza sugli affiliati e tesserati e nel segnalare eventuali violazioni.

Resta inteso che in presenza di reiterate violazioni il CONI adotterà tutti gli opportuni provvedimenti a tutela, sia dandone mandato alla Direzione Affari Legali sia con l'apertura di un fascicolo a carico dell'Organismo coinvolto.

Cordiali saluti.



mm
Roberto Fabbricini
Segretario Generale